



Camera di Commercio
Perugia

IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE (LEGGE 122/92)

Istruzioni per la presentazione della denuncia al registro imprese

1) PREMESSA

Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la legge 122/92 disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, **adibiti al trasporto su strada di persone e di cose.**

Rientrano nell'attività di autoriparazione:

- tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al paragrafo precedente
- nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di **commercio e noleggio di veicoli** ed **autotrasporto di merci per conto terzi** che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (**cosiddette officine o strutture interne**).

Non rientrano invece nell'attività di autoriparazione le attività:

- lavaggio
- rifornimento carburante
- sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento
- interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione

che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela, dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

Non rientra, altresì, nell'ambito della presente disciplina l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività *agromeccanica* * provviste di officina.

L'attività di autoriparazione si compone di 4 sezioni:

- **meccanica e motoristica**
- **carrozzeria**
- **elettrauto**
- **gommista**

* (articolo 5 del d. lgs 99/04)

"È definita attività *agromeccanica* quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta."

2) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

L'impresa deve essere in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione come previsto dalla apposite tabelle approvate con decreto del Ministro dei Trasporti, a cui compete la vigilanza.

Coloro che siano in possesso di un requisito maturato all'estero devono ottenere il decreto di riconoscimento del titolo professionale dal Ministero dello sviluppo economico.

In caso di *trasferimento della sede principale* o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare la modulistica per il riconoscimento dei requisiti da parte dell'ufficio Registro delle Imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto i modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.).
Ciò vale solo nel caso in cui l'attività trasferita sia la medesima e non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

L'imprenditore deve presentare la D.I.A. solo quando avvia una nuova impresa o aggiunge una nuova attività a quelle precedentemente esercitate.

In caso di **eventi modificativi della titolarità dell'impresa** (ad es. trasferimento d'azienda, fusioni, ecc.) l'impresa non è obbligata a sospendere l'attività ma il nuovo titolare deve dare comunicazione dell'inizio dell'attività **entro 30 giorni** con gli usuali modelli Registro Imprese e riconoscimento requisiti.

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di autoriparazione, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

3)Requisiti per l'esercizio della attività

Requisito di idoneità fisica

Il responsabile tecnico deve possedere l'idoneità fisica all'esercizio dell'attività di autoriparazione attestata da un **certificato medico**, in carta libera, **rilasciato dall'ufficiale sanitario (A.S.L.)**.

Il requisito dell'idoneità fisica non può essere dimostrato con dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Si fa presente che la Regione Umbria con DRG n.910 del 31/05/2006 ha disposto la temporanea sospensione della certificazione in materia fino al 31/12/2007 e comunque fino all'entrata in vigore della normativa in materia.

Requisiti di onorabilità (art.7 comma1 lett.B L.122/92 ed art.5 D.Lgs 490/94)

Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti di onorabilità, pertanto non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore disciplinati dalla legge, per i quali è prevista una pena detentiva (requisiti autocertificabili)

Inoltre, è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla legge 575/65 (cosiddetta normativa antimafia) nei confronti dei seguenti soggetti:

- il titolare di impresa individuale
- tutti i soci di società in nome collettivo
- tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice (s.a.s.) o per azioni (s.a.p.a.)
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo, ivi comprese le cooperative.

IMPORTANTE:

se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

L'interessato potrà autocertificare i requisiti morali utilizzando il Modello Requisiti Morali che comporta l'assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Requisiti Capacità tecnico-professionali

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a. **Titolo di studio:**

- **laurea o diploma universitario in materia tecnica**, attinente l'attività

b. **diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica** attinente l'attività .

c. **Titolo di studio ed esperienza professionale:**

- **attestato di promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale**, ovvero **IPSIA** con indirizzo attinente l'attività, e un periodo di almeno **un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione** presso imprese operanti nel settore (per settore si intendono le attività di: **a)** meccanica e motoristica; **b)** carrozzeria; **c)** elettrauto; **d)** gommista) **nell'arco degli ultimi cinque anni;**

d. - **corso Regionale teorico-pratico di qualificazione** attinente l'attività e un periodo di almeno **un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione** presso imprese operanti nel settore **nell'arco degli ultimi cinque anni.**

Per dimostrare l'esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di:

- titolare, amministratore o socio, lavorante iscritto all'INAIL
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL
- dipendente operaio qualificato
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'INAIL
- prestatore di lavoro somministrato (da valutare caso per caso)
- prestatore di lavoro intermittente (da valutare caso per caso)
- prestatore di lavoro ripartito (Figura da valutare con i medesimi criteri del lavoro a tempo parziale) –

L'attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l'abilitazione, all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

c. Esperienza professionale:

Aver esercitato l'attività di autoriparazione **per almeno tre anni negli ultimi cinque**, presso imprese operanti nel settore in qualità di:

- titolare, amministratore o socio, lavorante iscritto all'INAIL
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL
- dipendente operaio qualificato
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'INAIL

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

Nota

eventuali tipologie contrattuali diverse da quelle indicate devono essere valutate singolarmente

Casi particolari:

- titolare (**titolare di ditta individuale, amministratore/socio lavorante di società**) di impresa del settore per almeno un anno prima del 14 dicembre 1994

con attività regolarmente denunciata al Registro ditte o all' albo artigiani- da dimostrare con fatture di esecuzione lavori (art.6, l.25/96)

5) NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO

L'impresa che presenta la dichiarazione di inizio dell'attività, utilizzando il Modello, deve dimostrare il possesso dei "requisiti professionali", che si intendono acquisiti con l'individuazione del responsabile tecnico.

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine

Il responsabile tecnico deve rispettare un "**rapporto di immedesimazione**" con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare
- amministratore
- socio
- institore
- dipendente
- collaboratore familiare
- associato in partecipazione
- procuratore, con procura relativa all'esercizio dell'attività di autoriparazione

- prestatore di lavoro somministrato (già interinale - Fattispecie che va valutata caso per caso)
- prestatore di lavoro ripartito (Fattispecie che va valutata caso per caso)

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

6) NOMINA DI ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO

La nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa **entro 30 giorni dall'evento**, mediante consueta comunicazione al Registro delle imprese:

- **Modello** Registro delle Imprese
- **Intercalare P**
- **Modello Requisiti RT/122** (*questo modello deve essere necessariamente allegata ad una pratica ComUnica di inizio o variazione attività*)

7) CESSAZIONE E CONTESTUALE SOSTITUZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO

La cessazione con contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa **entro 30 giorni dall'evento**, presentando:

- **Modello** Registro delle Imprese
- **Intercalare P** (per la cessazione del precedente responsabile tecnico)

- **Intercalare P** (per comunicare la nomina del nuovo)
- **Modello Requisiti RT/122** (relativo alla nomina del nuovo responsabile tecnico) completo di allegati (*questo modello deve essere necessariamente allegata ad una pratica ComUnica di inizio o variazione attività*)

NB in caso di sostituzione del responsabile tecnico le TCG 168,00 euro non sono dovute

8) CESSAZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO E SUCCESSIVA NOMINA DEL NUOVO

La cessazione dell'unico responsabile tecnico deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa contestualmente alla sospensione dell'attività. presentando:

- **Modello** Registro delle Imprese (per comunicare la sospensione dell'attività)
- **Intercalare P** (per la cessazione del precedente responsabile tecnico).

La successiva iscrizione del nuovo responsabile tecnico deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa presentando:

- **Modello** Registro delle Imprese (per denunciare la ripresa dell'attività)
- **Intercalare P** (per la nomina del nuovo responsabile tecnico)

- **Modello Requisiti RT/122** relativo alla nomina del nuovo responsabile tecnico completo di allegati (*questo modello deve essere necessariamente allegata ad una pratica ComUnica di inizio o variazione attività*)

9) SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Le imprese che intendono svolgere una delle attività sopra descritte sono tenute a presentare, mediante apposito modello (**SCIA/122**), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) alla Camera di Commercio della provincia dove viene esercitata l'attività il giorno stesso dell'inizio dell'attività, dichiarando il possesso dei requisiti morali e tecnico professionali previsti dalla l. 122/92. **La S.C.I.A. deve essere necessariamente allegata ad una pratica ComUnica di inizio o variazione attività.** In caso di nomina di responsabile tecnico dovrà essere allegato mod. IntP.

La data di inizio attività dovrà necessariamente coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro Imprese in quanto l'attività non può essere iniziata prima della presentazione della denuncia al registro delle imprese.

Qualora l'ufficio accerti nei 60 giorni successivi alla denuncia, la mancanza dei requisiti, verranno attivate le procedure inibitorie.

VERSAMENTI

Alle imprese di autoriparazione che denunciano l'inizio o l'aggiunta di una delle attività di cui alla L.122/92, si applicano oltre al diritto relativo al corrispondente modello Registro Imprese di iscrizione o modificazione i seguenti diritti.

- **ditte individuali:** € 9 contributo per il riconoscimento dei requisiti;
- **società:** € 15 contributo per il riconoscimento dei requisiti.

In caso di inizio attività o aggiunta di altra sezione è dovuta la tassa di concessione governativa di €168.

La TCG non si applica in caso di sola variazione del responsabile tecnico.

Titoli di studio abilitanti per la Legge 122/92 (elenco indicativo e non esaustivo)

A. DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA				
Istituto Tecnico Industriale	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista

_ meccanica	X	X		X
_ meccanica di precisione	X	X		X
_ industria metalmeccanica	X	X		X
_ industria navalmeccanica	X	X		X
_ termotecnica	X	X		X
_ costruzioni aeronautiche	X	X		X
_ elettronica industriale			X	
_ elettronica e telecomunicazioni			X	
_ elettrotecnica			X	
_ elettrotecnica ed automazione			X	
_ perito industriale sperimentale ERGON	X	X		X
_ perito industriale sperimentale AMBRA			X	
Istituto Tecnico Nautico	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
_ Aspirante alla direzione di macchine di navi merci	X	X		
Istituto Agrario	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
_ perito agrario (solo su macchine agrarie)	X			

DIPLOMI DI QUALIFICA E DI MATURITA'				
PROFESSIONALE				
Diplomi di qualifica professionale	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
_ meccanico riparatore di autoveicoli	X	X		X
_ operatore meccanico	X	X		X

_ operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	X	X	X	X
_ operatore termico	X	X		X
_ operatore elettronico			X	
_ operatore elettrico			X	
Diplomi di maturità professionale	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
_ elettricista installatore ed elettromeccanico			X	
_ tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche			X	
_ tecnico delle industrie meccaniche	X	X	X	X
_ tecnico delle industrie chimiche	X	X		X
_ tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	X	X	X	X
_ tecnico dei sistemi energetici	X	X	X	X

LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI				
Laurea	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
_ ingegneria meccanica	X	X	X	X
_ ingegneria elettrica			X	
_ ingegneria elettronica			X	
_ ingegneria chimica	X	X	X	X
_ ingegneria aeronautica	X	X	X	X
_ fisica	X	X	X	X
_ chimica industriale				X